

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. X, N. 1

PROPOSTE DI MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO

PRESENTATE DALLA

GIUNTA DEL REGOLAMENTO

COMPOSTA

del Presidente della Camera dei Deputati Leone Giovanni, *presidente*
e dei deputati: Bonino, Bozzi, Caprara, Corona Achille, Dominedò, Laconi, Roberti, Russo Carlo,
Tesauro e Tozzi Condivi

Presentata alla Presidenza della Camera il 30 giugno 1958

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta per il Regolamento è stata convocata dal Presidente il 13 giugno, in esecuzione del voto espresso dalla Camera il 13 marzo 1958, prima del termine della passata legislatura, per riprendere in esame le proposte di modificazioni del Regolamento che, presentate all'Assemblea, furono da questa accantonate e rinviate alla nuova Camera con l'intesa di discuterle prima dell'inizio dei lavori legislativi.

Nella successiva riunione tenuta il 19 giugno, la Giunta ha ritenuto di apportare qualche modifica alle proposte presentate nella scorsa legislatura, secondo i criteri seguenti:

a) Accantonare l'istituzione di una apposita Commissione per le partecipazioni statali — al qual proposito sono state formulate alcune riserve — restando inteso che il bilancio di tale dicastero sarà esaminato dalla nuova Commissione del Bilancio e che i provvedimenti di sua iniziativa saranno assegnati alle Commissioni di volta in volta competenti per materia a seconda della rispettiva, prevalente natura.

b) Istituire una Commissione — composta come quella degli affari esteri e cioè di 31 membri — per gli affari costituzionali e l'organizzazione dello Stato e delle Regioni, nonché per la disciplina generale del rapporto di pubblico impiego. Ciò nel senso che sia attribuita alla nuova Commissione la com-

petenza primaria per tutto quello che attiene allo stato giuridico del personale dello Stato in generale, fermo restando, ove occorra, il parere della Commissione del Bilancio per le eventuali conseguenze finanziarie e quello delle singole Commissioni competenti per materia qualora si tratti di problemi di *status* interessanti una singola Amministrazione.

Rimane ben chiaro tuttavia, che il sistema inverso sarà seguito — come d'altronde si è fin qui verificato — nel caso di provvedimenti in materia di personale che abbiano prevalente natura finanziaria, come quelli ad esempio che hanno per oggetto il trattamento economico in generale o che si riferiscono ai personali speciali dei Ministeri degli affari esteri, dell'istruzione, della giustizia e a quelli delle Aziende autonome e delle forze armate. Occorre anche rilevare che, per eliminare taluni inconvenienti lamentati nelle passate legislature, la Presidenza della Camera ha già provveduto ad irrigidire il congegno dei pareri.

L'indicazione materiale della competenza di tale nuova Commissione ha dato adito a qualche perplessità, essendo stata quella riportata nel testo considerata eccessivamente descrittiva e prolissa. A questo si potrebbe ovviare adottando la più generica, ma nella sostanza equivalente, formulazione « Ordine costituzionale e amministrativo dello

Stato e delle Regioni », in quanto è evidente che l'ordinamento amministrativo dello Stato ne comprende l'organizzazione strutturale e quella funzionale che si esplica attraverso la disciplina dei suoi dipendenti, così come è chiaro che la materia costituzionale si riferisce ad un ordinamento ben più che ad affari singolarmente considerati. Comunque su ciò la Giunta ritiene opportuno che la Camera scelga la dizione più sintetica ed efficace che meglio reputi idonea ad esprimere i concetti sopra riferiti.

c) Istituire la Commissione del Bilancio, secondo la proposta già avanzata nella scorsa legislatura, fissandone la composizione come per quella degli affari esteri e cioè in 31 membri allo scopo di accentuarne il carattere di organo selezionato, ed attribuendole la competenza ad esprimere i pareri sulle conseguenze finanziarie dei progetti di legge, ad esaminare gli stati di previsione della spesa dei Ministeri del bilancio e delle partecipazioni, quello generale dell'entrata, il riassunto generale della spesa, la relazione economica annuale del Ministro del tesoro, il rendiconto della tesoreria, i rendiconti consuntivi degli esercizi precedenti e le eventuali note di variazione al bilancio.

Rimane ferma, beninteso, la competenza della Commissione finanze e tesoro all'esame degli stati di previsione della spesa dei Ministeri delle finanze e del tesoro, nonché dei provvedimenti riguardanti i due suddetti dicasteri.

Sembra utile sottolineare fin d'ora che lo sdoppiamento della Commissione finanziaria non soltanto giova ad accelerare il lavoro di tutte le altre Commissioni che spesso finora sono rimaste bloccate in attesa dei pareri, ma altresì consentirà in un prossimo futuro di disciplinare più razionalmente la procedura di esame e discussione dei bilanci, sulla base degli accordi che in merito saranno presi col Senato. Sembra anche opportuno richiamare l'attenzione sulla necessità che la Giunta sia autorizzata a procedere al coordinamento delle norme regolamentari relative alla competenza dell'attuale Commissione finanze e tesoro.

d) Istituire la Commissione per l'igiene e la sanità: sia in corrispondenza all'istituzione dell'omonimo Ministero la cui legge avrà vigore il 14 agosto 1938, sia in relazione alla constatata necessità di alleviare il lavoro dell'attuale XI Commissione la cui sfera di competenza è risultata eccessivamente ampia, come si può agevolmente rilevare dalle statistiche delle riunioni tenute e dei provve-

dimenti esaminati; non ultima considerazione è stata poi quella di adeguare in tale settore l'ordinamento della Camera a quello del Senato.

e) Sopprimere la Giunta per i trattati di commercio e la legislazione doganale la cui utilità è superata dall'esistenza di Commissioni alle quali sono devolute istituzionalmente le relative attribuzioni che investono, nell'ambito dell'esecutivo, la competenza dei dicasteri del commercio con l'estero e delle finanze. Si deve fra l'altro notare che la Giunta ha tenuto, nel corso delle precedenti legislature, pochissime riunioni che non paiono sufficienti a giustificare il mantenimento.

Per la costituzione delle nuove Commissioni I (Affari Costituzionali) e V (Bilancio) è necessario modificare il secondo comma dell'articolo 27 del Regolamento, specificando che lo stesso criterio ivi sancito per la Commissione affari esteri si segue anche per le altre due su menzionate.

È anche necessario modificare l'articolo 28 del Regolamento nel senso di attenuare il vigente divieto di designazione di un deputato a fare parte di più di una Commissione permanente. L'aumentato numero, infatti, di queste, ultime rende indispensabile di prevedere la possibilità della duplice designazione limitatamente ai gruppi composti da meno di 14 deputati, i quali altrimenti rimarrebbero privi di rappresentanza in alcune Commissioni.

. . .

La proposta riforma del numero e delle competenze delle Commissioni, oltre ad adeguare la struttura dell'ordinamento interno della Camera a quella dell'Amministrazione dello Stato secondo il principio fondamentale che ad ogni stato di previsione deve corrispondere una Commissione apposita (come rivela il fatto che le Commissioni sono costituite ad ogni esercizio finanziario) con l'unica eccezione del Dicastero delle partecipazioni, raggiunge altresì lo scopo di ridurre convenientemente il numero dei componenti di ciascuna Commissione, contribuendo così a renderne più agile e certamente più sollecito il funzionamento, problema questo particolarmente sentito alla Camera dei Deputati, dato l'elevato numero dei suoi membri.

La Giunta, pertanto, confida che le modifiche proposte, utili a costituire una delle basi per l'auspicata maggiore funzionalità dei lavori parlamentari, possano riscuotere l'approvazione della Camera.

TESAURO, *Relatore.*

NUOVO TESTO PROPOSTO

ART. 27.

Il secondo ed il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

Ciascun gruppo procede alla propria costituzione nominando il Presidente e l'Ufficio di Presidenza. Indi procede alla designazione dei propri delegati nelle Commissioni I, III e V, in ragione di un delegato ogni venti deputati o frazione superiore a dieci, salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 26.

Successivamente ripartisce in numero eguale i rimanenti membri del Gruppo nelle altre 11 Commissioni permanenti.

ART. 28.

La prima parte del primo comma è sostituita dalla seguente:

Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione permanente a meno che non appartenga ad un Gruppo composto da un numero di deputati inferiore a quello delle Commissioni permanenti.

ART. 30.

Il primo comma è sostituito dal seguente:

Le Commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza sui seguenti oggetti:

- I. — Affari costituzionali dello Stato — Organizzazione dello Stato — Regioni — Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego.
- II. — Affari della Presidenza del Consiglio — Affari interni e di culto — Enti pubblici.
- III. — Affari esteri — Emigrazione.
- IV. — Giustizia.
- V. — Bilancio.
- VI. — Finanze e tesoro.
- VII. — Difesa.
- VIII. — Istruzione e belle arti.
- IX. — Lavori pubblici.
- X. — Trasporti — Poste e telecomunicazioni — Marina mercantile.
- XI. — Agricoltura e foreste.
- XII. — Industria e commercio — Artigianato — Commercio con l'estero.
- XIII. — Lavoro — Assistenza e previdenza sociale — Cooperazione.
- XIV. — Igiene e sanità pubblica.

Il secondo comma è soppresso.